

Sottoscrizione per ricevuta della busta paga, mancato pagamento delle somme indicate e onere della prova

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21699 del 6 settembre 2018, ha definito che l'effettivo pagamento della somma indicata nella busta paga non è provato in maniera univoca dalla sottoscrizione "per ricevuta" da parte del lavoratore, ma che solo la sottoscrizione apposta sul Cud e sul modello 101 costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro.

.....
La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, nell'affrontare la questione ha sancito che solo la firma dei documenti fiscali relativi alla posizione di lavoratore subordinato, Certificazione Unica e modello 101, ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati riportati.

Il fatto

Il caso riguardava un lavoratore che aveva presentato ricorso al tribunale di prime cure per mancato pagamento da parte della società datrice di lavoro, delle somme indicate in busta paga, firmata dal dipendente "per ricevuta" e non per quietanza. Al termine del giudizio di primo grado, il lavoratore leggeva una sentenza di rigetto del ricorso, pronuncia ribaltata in seguito all'appello, dove i giudici del riesame gli davano al contrario ragione.

L'azienda presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, per quanto qui di interesse, che i giudici del merito avevano ritenuto il mancato pagamento al lavoratore delle somme indicate in busta paga, poiché firmate dal dipendente per ricevuta delle buste medesime e non per quietanza, donde la mancanza di prova della corresponsione dei relativi emolumenti, laddove, invece, secondo la società alla luce di quanto previsto dalla normativa generale, la busta paga sottoscritta dal lavoratore assume valore liberatorio a favore di parte datoriale. Nella specie, tutte le buste paga esibite da controparte risultavano sottoscritte dal lavoratore, per cui doveva ritenersi provato che contestualmente alla consegna della busta paga la società aveva altresì versato la retribuzione ivi indicata.

La decisione

I giudici della Cassazione rigettavano il ricorso dell'azienda.

In motivazione, i Giudici osservavano che, basandosi sull'orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'obbligo previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1, L. 5 gennaio 1953

n. 4 di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non riguarda la prova dell'avvenuto pagamento. Per tale prova, non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, qualora il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata. In tal caso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti; mentre è a carico del lavoratore l'onere dimostrativo della suddetta non corrispondenza solo nell'ipotesi "di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente..." l'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non fornisce la prova dell'avvenuto pagamento: infatti non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, e se il lavoratore contesta che il pagamento sia avvenuto spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti. Di conseguenza, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.

Infatti, proseguivano gli ermellini con riferimento a precedenti della giurisprudenza della stessa Corte, la busta paga, ancorché sottoscritta dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituisce prova solo della sua avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento.

Non essendovi quindi una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalla busta paga stessa e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, la dimostrazione del pagamento è a carico del datore di lavoro. Dal canto suo, il lavoratore "può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale"

È, dunque, "sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga". Ciò, poiché la sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento e, pertanto, "la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c..".

Diversamente, concludeva la Cassazione, "soltanto la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato – CUD

e mod. 101 – costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati".

Per quanto sopra riportato, la Cassazione respingeva il ricorso.

In definitiva

La pronuncia della Suprema Corte ha riaffermato che le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta" costituiscono prova solo della avvenuta consegna dello specifico documento e non anche dell'effettivo pagamento, il quale deve essere provato diversamente dal datore di lavoro. Questo però tenuto conto del fatto che nel nostro ordinamento manca una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalle buste paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore. Ne consegue che è sempre possibile accertare l'insussistenza del carattere di quietanza della sottoscrizione eventualmente apposta dal dipendente su tale documento.

Ricordiamo che tale principio è stato recentemente esplicitamente ribadito anche nella norma che vieta l'erogazione in contanti della retribuzione, contenuta nella legge di bilancio 2018 L.208/2017.

A costituire quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro è solo la sottoscrizione apposta sul Cud e sul modello 101. la sola sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato, C.U. e modello 101, costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro ed ha significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali stesse, oltre che di conferma dell'esattezza dei dati riportati.